

DF.DFCTPVE.Registro del  
Presidente.0000015.21-04-2022.R



## COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VENEZIA

Via Altobello 14- Mestre Venezia (VE) tel. 0693831831 -

e-mail : [ctrib.p.ve@mef.gov.it](mailto:ctrib.p.ve@mef.gov.it)

### DECRETO DEL PRESIDENTE

#### ORGANIZZAZIONE DELLE UDIENZE A PARTIRE DAL 1 MAGGIO 2022

Considerato che il 31 marzo 2022 è cessato lo stato di emergenza epidemiologica e che il prolungamento dei riti speciali al 30 aprile 2022 verrà meno per effetto del decreto cosiddetto “Milleproroghe”;

Rilevato che, salvo ulteriori proroghe, a partire dal 2 maggio 2022 le udienze di trattazione dei ricorsi tributari andranno celebrate con il rito ordinario di cui agli artt. 33 e e 34 del D.Lgs.vo 546/92 ovvero: in presenza o con udienza a distanza ai sensi dell’art. 16 comma 4 del DL 119/2018, a seguito di apposita istanza formulata da almeno una delle parti in causa (salvo i casi di trattazione in camera di consiglio);

Visto il DL 24 del 24 marzo 2022, pubblicato nella G.U. n 70 del 24 marzo u.s. ad oggetto: *“Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”*, le cui prescrizioni - seppure, al momento valide fino al 30 aprile 2022 - in considerazione del non completo superamento del rischio di contagi, mantengono inalterato l’obbligo di alcune misure precauzionali quali:

- il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro;
- la ventilazione dei locali;

- l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche o FFP2), quando non possa essere rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro;

Ritenuto opportuno, in assenza a tutt'oggi di indicazioni precise in ordine alle modalità di svolgimento di riunioni pubbliche al chiuso quali si configurano le udienze in presenza, al fine di evitare assembramenti ed il rischio di occasioni di contagio, mantenere le sopra indicate precauzioni di ordine generale, nonché di prevedere che le cause da trattare in presenza siano chiamate in orari (possibilmente) differenziati;

Ricordato che l'art. 16 comma 4 del D. Lgs.vo 119/2018 prevede la possibilità per le parti processuali di chiedere la trattazione della causa da remoto nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con apposita istanza da depositare in segreteria e notificata alle parti costituite prima della comunicazione dell'avviso di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

Considerata la necessità di riprogrammare i ruoli d'udienza in relazione alle diverse, possibili, modalità di trattazione, al fine di garantire un ordinato svolgimento delle stesse, salve eventuali successive disposizioni

## **DECRETA**

1. a partire dal 1 maggio 2022 le udienze potranno essere celebrate in presenza fatta salva la richiesta di almeno una delle parti di partecipare da remoto; si invitano, pertanto, le parti interessate a formulare istanza di trattazione da remoto ai sensi dell'art. 16 c. 4 DL 119/2018, entro 10 giorni liberi prima dell'udienza fissata, rinnovando in ogni caso l'istanza in

prossimità dell'udienza onde evitare che disattenzioni sulle richieste contenute nell'atto introduttivo possano pregiudicare l'esercizio del diritto di difesa.

2. Le cause per le quali non sia richiesta la trattazione da remoto da parte di tutti i soggetti partecipanti (e non siano da trattare in camera di consiglio) saranno (possibilmente) chiamate in orari differenziati a distanza di almeno 15 minuti ciascuna, ciò che verrà determinato a mezzo di comunicazione informale (mediante posta elettronica) integrativa del ruolo di udienza, con anticipo di almeno 48 ore sulla data di udienza, onde consentire che si accerti in concreto quali udienze si svolgeranno effettivamente in presenza.

Al fine di garantire l'efficacia delle misure volte al mantenimento del distanziamento sociale all'interno dei locali, si invitano i difensori delle parti allo scrupoloso rispetto dell'orario comunicato per accedere all'aula d'udienza ed a pazientare se la Commissione non riesce a fare altrettanto.

3. Per contenere al massimo il numero di persone che si avvicinano in udienza i Presidenti di Sezione daranno indicazione ai segretari di formare ruoli d'udienza in cui possibilmente sia presente il medesimo ufficio così come, per quanto possibile, i medesimi difensori.

4. Precisato che lo svolgimento dell'udienza con collegamento da remoto costituisce una delle modalità di partecipazione alla pubblica udienza ed il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all'aula di udienza, si chiarisce che la istanza per la trattazione dell'udienza con collegamento da remoto è efficace esclusivamente per la parte che ha depositato l'istanza, non pregiudicando la trattazione in presenza per le altre parti. Sarà quindi possibile la celebrazione di udienze in modalità "mista"

cioè con alcune parti fisicamente presenti in aula e altre in collegamento da remoto.

5. Il segretario di sezione invierà il link per il collegamento e l'orario prefissato per effettuare il collegamento esclusivamente alla parte che ha presentato l'istanza di trattazione da remoto almeno 3 giorni prima del giorno fissato per l'udienza all'indirizzo PEC indicato nel Portale senza alcuna ulteriore comunicazione.

Si comunichi il presente provvedimento ai componenti della CTP Venezia e a tutto il Personale amministrativo. Si trasmetta inoltre al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e alla Direzione della Giustizia Tributaria per la pubblicazione nella bacheca della Commissione Tributaria Regionale, nonché a tutte le Agenzie ed agli Ordini Professionali del Veneto.

Il Presidente

Dr. Giuseppe Caracciolo

Venezia, 13 aprile 2022

(\*) firma autografa sostituita dall'indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n°39/93.